OGGETTO: Determinazione di nuovi criteri e modalità di concessione delle agevolazioni tariffarie sui servizi di trasporto pubblico regionale e locale.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dalla P. F. Trasporto Pubblico Locale su Gomma, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTA l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'articolo 48 della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 31;

VISTO il parere favorevole di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a), della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità, del Dirigente del Servizio 9 - "Governo del territorio, mobilità, trasporti ed infrastrutture";

VISTA la proposta del direttore del dipartimento Territorio e Ambiente;

VISTA la L.R. n. 2 del 10.02.2006 (Legge Finanziaria 2006) ;

VISTA la L.R. n. 3 del 10.02.2006 (Legge di Bilancio 2006) ;

VISTA la D.G.R. n. 154 del 20.02.2006 (P.O.A. - Programma Operativo Annuale 2006) ;

VISTO l'articolo 28 dello statuto della regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1

D E L I B E R A

Di determinare i criteri per la concessione delle agevolazioni tariffarie sui servizi di trasporto pubblico regionale e locale come segue:

1. Titoli di viaggio a tariffa agevolata

1.1 Le imprese che gestiscono servizi di trasporto pubblico regionale e locale, urbano ed extraurbano su gomma, di competenza regionale o degli Enti Locali sono tenute a rilasciare, a richiesta degli aventi diritto, i seguenti titoli di viaggio a tariffa agevolata:

a) Abbonamenti mensili senza limitazione del numero delle corse, validi per la rete urbana di una città delle Marche;

b) Abbonamenti mensili senza limitazione del numero delle corse, validi sulle linee ordinarie extraurbane;

c) Carnet di 10 biglietti, con validità di un anno dalla data di rilascio, validi per la rete urbana di una città delle Marche;

d) Carnet di 10 biglietti, con validità di un anno dalla data di rilascio, validi sulle linee ordinarie extraurbane.

1.2 La Divisione del Trasporto Regionale Marche di TRENITALIA s.p.a. è tenuta a rilasciare, a richiesta degli aventi diritto, abbonamenti mensili ferroviari regionali a tariffa agevolata validi sulle tratte comprese nel territorio delle Marche.

1.3 Per il trasporto pubblico su gomma, i titoli di viaggio di cui al punto 1.1 riportano a stampa l'indicazione "titolo di viaggio a tariffa agevolata"; hanno caratteristiche diverse da quelle dei titoli di viaggio di cui alla l.r. 21 luglio 1992, n. 31; sono rilasciati dietro esibizione della tessera di cui al punto 5 e sono validi solo se utilizzati assieme a quest'ultima.

1.4 Per il trasporto pubblico ferroviario, i titoli di viaggio di cui al punto 1.2 sono biglietti di tipo “facoltativo” e riportano la scritturazione "TITOLO DI VIAGGIO A TARIFFA AGEVOLATA"; sono rilasciati dietro esibizione della tessera di cui al punto 5 e sono validi solo se utilizzati assieme a quest'ultima; hanno validità mensile e sono utilizzabili dal giorno di inizio validità sino alle ore 24 del giorno antecedente del mese successivo, e se l’inizio della validità coincide con il primo giorno del mese la scadenza avviene alle ore 24 dell’ultimo giorno dello stesso mese; consentono di effettuare un numero illimitato di viaggi, tutti i giorni della settimana, non sono consentite fermate intermedie. Sono acquistabili presso le biglietterie delle stazioni ferroviarie di ANCONA, ASCOLI PICENO, CIVITANOVA MARCHE, FANO, JESI, MACERATA, MAROTTA, FABRIANO, FALCONARA, PESARO, PORTO RECANATI, PORTO SAN GIORGIO, SENIGALLIA e S. BENEDETTO DEL TRONTO.

1.5 Sono tenuti al rilascio dei titoli di viaggio a tariffa agevolata anche le imprese di trasporto pubblico locale di altre regioni limitatamente alle linee con percorsi rientranti, interamente o parzialmente, nel territorio regionale.

2. Individuazione degli aventi diritto alla libera circolazione sui mezzi del T.P.L. su gomma

2.1 Hanno diritto alla libera circolazione sui mezzi dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale su gomma e ad usufruire dei titoli di viaggio a tariffa agevolata di cui al punto 1.2, per il trasporto ferroviario, i residenti nelle Marche appartenenti alle seguenti categorie:

a) mutilati e invalidi di guerra e di servizio dalla prima alla ottava categoria, invalidi civili e di lavoro e portatori di handicap con invalidità pari o superiore al 67%;

b) minori portatori di handicap che hanno diritto alla indennità di frequenza ai sensi della L. 11 ottobre 1990, n. 289;

d) cavalieri di Vittorio Veneto;

e) perseguitati politici, antifascisti o razziali riconosciuti, nonchè cittadini cui sia stato riconosciuto dallo Stato italiano il diritto ad asilo politico ai sensi della vigente legislazione e rifugiati riconosciuti tali dall'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i profughi;

h) disoccupati che abbiano perso un precedente rapporto di lavoro con durata continuativa pari o superiore a 12 mesi, che abbiano reso ai competenti servizi per l’impiego la dichiarazione di disponibilità ai sensi delle disposizioni previste dal D.Lgs. 297/2002 e dalle relative disposizioni regionali di attuazione (D.G.R. n. 372 del 11/03/2003), compresi gli iscritti alle liste di mobilità ai sensi della L. 223/1991 e della L. 236/1993. Restano in ogni caso esclusi quelli alla ricerca di prima occupazione.

l) donne in stato di gravidanza attestato attraverso certificato medico e le madri con almeno un figlio al seguito con meno di un anno di vita, limitatamente al solo trasporto pubblico regionale e locale su gomma.

2.2 Sono equiparati a tutti gli effetti agli appartenenti alla categoria a) del punto 2.1:

- i sordomuti riconosciuti tali ai sensi della legge 26 maggio 1970, n. 381;

- i ciechi parziali con residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione.

2.3 Hanno diritto alla libera circolazione sui mezzi dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale su gomma e ad usufruire gratuitamente dei titoli di viaggio di cui al punto 1.2, per il trasporto ferroviario, gli eventuali accompagnatori dei soggetti appartenenti alle categorie a) e b) del punto 2.1, per i quali sia riconosciuto il diritto all'accompagnamento ai sensi della vigente normativa, e gli interpreti dei sordomuti di cui al punto 2.3, limitatamente alle tratte percorse in presenza del soggetto accompagnato.

3. Individuazione degli aventi diritto alla circolazione agevolata sui mezzi del T.P.L. su gomma e su ferrovia

3.1 Hanno diritto ad usufruire dei titoli di viaggio a tariffa agevolata di cui al punto 1.1 e 1.2 i residenti nelle Marche appartenenti alle seguenti categorie:

c1) tutti coloro che abbiano compiuto i 65 anni di età, la cui situazione economica equivalente (ISEE) sia inferiore al limite di € 6.500,00;

c2) tutti coloro che abbiano compiuto i 65 anni di età, la cui situazione economica equivalente (ISEE) sia compresa tra il limite inferiore di € 6.500,00 ed limite superiore di € 13.000,00;

f) tutti i lavoratori dipendenti, limitatamente al percorso tra il luogo di residenza abituale e il luogo di lavoro, la cui situazione economica equivalente (ISEE) sia inferiore al limite di € 13.000,00;

g) tutti gli studenti di scuole pubbliche o parificate di ogni ordine e grado, università, istituti superiori ed accademie marchigiane, limitatamente al percorso tra il luogo di residenza abituale e il luogo di studio, la cui situazione economica equivalente (ISEE) sia inferiore al limite di € 13.000,00;

i) Tutti coloro che sono in attesa di riconoscimento da parte dello Stato italiano del diritto ad asilo politico ai sensi della vigente legislazione, limitatamente ai titoli di viaggio previsti ai punti 1.1.c e 1.1.d, per i quali le aziende sono tenute al rilascio gratuito di detti titoli di viaggio.

3.2 Sono equiparati a tutti gli effetti agli appartenenti alle categorie f) e g) del punto 3.1, rispettivamente, i lavoratori dipendenti e gli studenti non residenti nella regione ma che hanno una domiciliazione nel territorio regionale, ai sensi dell'art. 43, Titolo III del C.C.

4. Tariffe dei titoli agevolati

4.1 Per coloro che sono compresi nelle categorie a), b), d), e) , h) ed l) del punto 2.1, la tariffa degli abbonamenti mensili per il trasporto ferroviario, di cui al punto 1.2 della presente deliberazione, è fissata al 50% del costo del corrispondente abbonamento ordinario mensile sulla stessa relazione.

4.2 Per coloro che sono compresi nella categoria c1) del punto 3.1, le tariffe dei titoli di cui ai punti 1.1 e 1.2, della presente deliberazione, sono determinate come segue:

- abbonamenti mensili per il trasporto pubblico su gomma: 25% del costo del corrispondente abbonamento ordinario mensile sulla stessa relazione;
- abbonamenti mensili per il trasporto ferroviario: 50% del costo del corrispondente abbonamento ordinario mensile sulla stessa relazione;
- carnet di 10 biglietti: 50% del costo del corrispondente carnet di 10 biglietti ordinari sulla stessa relazione.

4.3 Per coloro che sono compresi nelle categorie c2), f), e g) del punto 2, le tariffe dei titoli di cui ai punti 1.1 e 1.2, della presente deliberazione, sono determinate come segue:

- abbonamenti mensili per il trasporto pubblico su gomma: 50% del costo del corrispondente abbonamento ordinario mensile sulla stessa relazione;
- abbonamenti mensili per il trasporto ferroviario: 50% del costo del corrispondente abbonamento ordinario mensile sulla stessa relazione;
- carnet di 10 biglietti: 50% del costo del corrispondente carnet di 10 biglietti ordinari sulla stessa relazione.

5. Tessera di riconoscimento per le categorie agevolate

5.1 Per usufruire dei benefici previsti dalla presente deliberazione, gli interessati devono munirsi di apposita tessera nominativa di riconoscimento, rilasciata dai Comuni di rispettiva residenza o domicilio, anche tramite le rispettive associazioni di categoria con l'obbligo della tutela e rappresentanza riconosciute dalla legislazione vigente. E' facoltà dei Comuni richiedere agli interessati il pagamento di € 5,16 a titolo di rimborso spese.

5.2 Le tessere sono rilasciate dai Comuni dietro presentazione di certificazioni (o dichiarazioni sostitutive) attestanti l'appartenenza ad una delle categorie di cui ai punti 2 e 3 della presente deliberazione. Per le categorie agevolate in base al reddito occorre, inoltre, presentare l'apposita attestazione ISEE (o la dichiarazione sostitutiva contenente informazioni sul nucleo familiare e sui redditi e il patrimonio di tale nucleo), rilasciata ai sensi del D.Lgs 109/98 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo le modalità in esso indicate, dal Comune stesso, dai Centri di Assistenza Fiscale (CAF), oppure dalle Sedi ed Agenzie INPS presenti sul territorio.

5.3 Le tessere sono stampate a cura della Regione Marche, in conformità al modello definito con la presente deliberazione, di cui al successivo punto 5.4, e fornite gratuitamente ai Comuni.

5.4 Le tessere devono in ogni caso essere contrassegnate da un numero indicativo e contenere le seguenti informazioni:

- Nome, cognome, data di nascita e foto del titolare;
- Indicazione della categoria agevolata, secondo la classificazione stabilita ai punti 2 e 3 della presente deliberazione, individuando la lettera corrispondente;
- Indicazione del percorso di validità, per gli appartenenti alle categorie f) e g) di cui al punto 3 della presente deliberazione;
- eventuale diritto all'accompagnamento;
- data di rilascio.

5.5 Dette tessere hanno validità di quattro anni, a partire dalla data di rilascio.

5.6 Gli utenti appartenenti alle categorie a), b), d), e), h) ed l) definite al punto 2.1 devono circolare sui mezzi dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale su gomma muniti esclusivamente della tessera di riconoscimento definita al precedente punto 5.4, che vale come titolo di viaggio. Sulla tessera deve essere apposta, nello spazio previsto per l'indicazione del percorso di validità, la dicitura "LIBERA CIRCOLAZIONE SU AUTOBUS (D.G.R. n. …. Del ….)".

5.7 La validità delle tessere rilasciate ai soggetti appartenenti alle categorie di cui al punto 3.1, lettere c1), c2), f), e g), è subordinata a convalida annuale da parte del Comune che ha provveduto al rilascio della tessera o, eventualmente, del Comune di nuova residenza, a fronte della presentazione agli uffici comunali dell'apposita attestazione ISEE (o la dichiarazione sostitutiva

contenente informazioni sul nucleo familiare e sui redditi e il patrimonio di tale nucleo), rilasciata ai sensi del D.Lgs 109/98 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo le modalità in esso indicate, dal Comune stesso, dai Centri di Assistenza Fiscale (CAF), oppure dalle Sedi ed Agenzie INPS presenti sul territorio.

5.8 Sono altresì soggette a convalida annuale, a fronte della presentazione di autocertificazione o di idonea documentazione, le tessere di riconoscimento rilasciate a: 1) invalidi civili (Categoria a) Punto 2.1) nei casi in cui tale condizione è soggetta a verifica periodica da parte della commissione invalidi civili; 2) minori portatori di handicap che hanno diritto ad indennità di frequenza (Categoria b) Punto 2.1) ai sensi della L. 289 del 11 Ottobre 1990.

5.9 Per le categorie h) ed l) di cui al p.to 2.1, la validità della tessera è subordinata a convalida semestrale da parte del Comune che ha provveduto al rilascio della tessera o, eventualmente, del Comune di nuova residenza, a fronte della presentazione agli uffici comunali di idonea documentazione comprovante la persistenza delle condizioni necessarie per il beneficio.

5.10 Le tessere di riconoscimento rilasciate ai richiedenti asilo politico (Categoria i) Punto 3.1) sono soggette a convalida semestrale da parte del Comune che ha provveduto al rilascio delle medesime, a fronte della presentazione di idonea documentazione rilasciata dalla locale Questura. Su dette tessere il Comune deve annotare la validità semestrale. Il Comune deve provvedere, altresì, al ritiro delle tessere qualora venga accertato l'avvenuto riconoscimento del diritto di asilo.

5.11 La convalida annuale deve essere compiuta entro 365 giorni naturali e consecutivi a partire dalla data di rilascio o di ultima convalida. La convalida semestrale deve essere compiuta entro 180 giorni naturali e consecutivi a partire dalla data di rilascio o di ultima convalida.

5.12 Gli uffici comunali preposti al rilascio delle tessere di riconoscimento, qualora, in base ad elementi obiettivamente accertati, si trovino di fronte a casi in cui la documentazione presentata, o le dichiarazioni sostitutive, appaiano palesemente inattendibili, trasmettono alle autorità competenti, per gli opportuni accertamenti, la documentazione prodotta dagli interessati. In pendenza degli accertamenti il rilascio delle tessere non viene pregiudicato.

6. Anagrafe delle agevolazioni

6.1 Le aziende ed i comuni devono trasmettere alla Regione Marche i dati relativi, rispettivamente, ai titoli agevolati venduti ed alle tessere di riconoscimento rilasciate, esclusivamente per via telematica mediante il sistema informativo accessibile via internet all'indirizzo http://agevolazioni.trasporti.marche.it.

6.2 Per le aziende, tali dati, da trasmettere con cadenza trimestrale, consistono nell'elenco dei titoli di viaggio agevolati rilasciati con l'indicazione per ognuno:

- del numero della tessera cui fa riferimento
- del tipo, secondo la classificazione stabilita al punto 1 della presente deliberazione, individuando la lettera corrispondente;
- della data di rilascio;
- del prezzo a tariffa piena;
- del prezzo a tariffa agevolata,.

6.3 Per i comuni, tali dati, da trasmettere con cadenza giornaliera, consistono nell'elenco delle tessere di riconoscimento di cui al punto 5 con l'indicazione per ognuno:

- del numero della tessera cui fa riferimento

- del tipo, secondo la classificazione stabilita ai punti 2 e 3 della presente deliberazione, individuando la lettera corrispondente;
- dei dati anagrafici del titolare;
- dell'eventuale diritto all'accompagnamento;
- della data di rilascio;
- dell'eventuale data di smarrimento;
- dell'eventuale elenco delle convalide.

7. Criteri e modalità per il rimborso alle aziende di trasporto delle minori entrate derivanti dal rilascio dei titoli agevolati

7.1 Il rimborso dovuto alle aziende di trasporto per le minori entrate loro derivanti dal rilascio dei titoli di cui al punto 1, esclusi gli abbonamenti mensili per il trasporto pubblico su gomma venduti agli utenti compresi nella categoria c1) di cui al punto 3.1, corrisponde, per ciascuno dei suddetti titoli, alla differenza tra l'importo delle tariffe proprie dei titoli medesimi e quelle dei corrispondenti titoli di viaggio ordinari sulla stessa relazione.

7.2 I titoli di viaggio di cui al punto 1.2, rilasciati gratuitamente agli accompagnatori dei possessori di tessera contenente apposita annotazione del diritto all'accompagnamento, sono rimborsati con una quota pari al costo complessivo dei titoli stessi.

7.3 I titoli di viaggio di cui ai punti 1.1.c e 1.1.d, rilasciati gratuitamente ai richiedenti asilo politico (Categoria i) punto 2.2), sono rimborsati dalla Regione con una quota pari al costo complessivo dei titoli stessi.

7.4 Non è previsto il rimborso alle aziende di trasporto per le minori entrate loro derivanti dal rilascio degli abbonamenti mensili per il trasporto pubblico su gomma venduti agli utenti compresi nella categoria c1) di cui al punto 3.1.

7.5 La liquidazione dei rimborsi spettanti alle imprese avviene ogni semestre, con Decreto del Dirigente della P. F. Trasporto Pubblico Locale della Regione Marche, previa presentazione da parte delle stesse delle fatture commerciali per gli importi corrispondenti a ciascun semestre, da erogare a saldo o in acconto o a conguaglio, ed a seguito di verifica della corrispondenza, da parte della Regione, tra gli importi fatturati e quelli risultanti dai riepiloghi calcolati in base ai dati trasmessi nel sistema informativo di cui al p.to 6.2 e relativi al semestre in esame.

7.6 Gli importi corrispondenti al primo semestre (da gennaio a giugno compresi), previe le verifiche ritenute necessarie, sono erogati nel termine perentorio di 60 giorni dalla data del ricevimento delle fatture commerciali di cui al punto 7.5. Quelli relativi al secondo semestre (da luglio a dicembre compresi) sono erogati in acconto, salvo conguaglio, nella misura del 75% della cifra erogata per il primo semestre, entro il mese di dicembre di ciascun anno e, per la restante parte, nel termine perentorio di 90 giorni dalla data di ricevimento delle fatture commerciali di cui al punto 7.5.

8. Sanzioni

8.1 I viaggiatori che all'atto dei controlli risultino sprovvisti di titolo di viaggio o presentino un titolo di viaggio comunque non valido, salvo coloro che sono rientranti nelle categorie di cui al punto 2.1 e stiano utilizzando automezzi dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale su gomma, oltre ad essere soggetti alle sanzioni pecuniarie previste dalla L.R. 31/92, decadono dai benefici della presente deliberazione per la durata di 12 mesi.

8.2 Per coloro che sono rientranti nelle categorie di cui al punto 2.1, aventi diritto alla libera circolazione sugli automezzi dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale su gomma, le disposizioni del punto 8.1 si applicano nei casi in cui sui mezzi dei servizi di trasporto pubblico su gomma risultino sprovvisti della tessera di riconoscimento di cui al punto 5.

8.3 Qualora sia accertata, da parte delle aziende esercenti il trasporto pubblico, l'eventualità del punto 8.1 o 8.2 é facoltà della Regione procedere alla sospensione della tessera di agevolazione ed alla successiva riattivazione.

9. Disposizioni finali e transitorie

9.1 Le predette disposizioni decorrono dalla data di approvazione della presente deliberazione.

9.2 A partire da tale data le disposizioni delle precedenti deliberazioni n. 1706 del 25/09/2002, n. 1160 del 05/08/2003, n. 389 del 14/04/2004 e n. 1308 del 03/11/2005 cessano di avere applicazione.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Dott. Bruno Brandoni)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
(Dott. Gian Mario Spacca)

- Omissis -